

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022**  
**742/2022/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DI IMPIANTI ESSENZIALI DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> *bis* riunione del 29 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 28 dicembre 2021, 628/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2021/R/eel);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE) del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63124, del 30 novembre 2022 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità del 16 dicembre 2022, prot. Autorità 67898, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 21 dicembre 2022, prot. Autorità 69113, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2023, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
  - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- ENEL PRODUZIONE, con la prima comunicazione Enel, come integrata dalla seconda comunicazione Enel in risposta alla lettera DMEA, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione degli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, per l'anno 2023.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022, con l'Atto di indirizzo, il Ministro ha, tra l'altro:
  - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui al medesimo articolo;

- richiesto all’Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l’utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l’Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell’Atto di indirizzo, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati, al fine di contribuire a creare le condizioni per un tempestivo avvio del programma di massimizzazione;
- l’articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel prevede che Terna pubblichi l’elenco degli impianti interessati e la data di decorrenza dell’applicazione del programma di massimizzazione di cui all’articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
- Terna ha pubblicato l’elenco degli impianti interessati, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell’applicazione del programma di massimizzazione; detto programma, al quale contribuisce anche l’impianto Sulcis, sarà attuato anche successivamente al 31 dicembre 2022;
- ai fini dell’applicazione delle disposizioni della deliberazione 430/2022/R/eel nel periodo di massimizzazione dell’anno 2022, l’impianto Sulcis è classificato tra gli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, essendo stato ammesso al citato regime, per il menzionato anno, con la deliberazione 628/2021/R/eel;
- la deliberazione 430/2022/R/eel prevede che, nel caso degli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, si applichi detto regime sia per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico sia per la determinazione del costo variabile riconosciuto e del corrispettivo di reintegrazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l’ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, per l’anno 2023, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i citati impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che, pur rimanendo l’impianto Sulcis incluso nell’elenco delle risorse dedicate al programma di massimizzazione di cui alla deliberazione 430/2022/R/eel, siano espunti dall’elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l’anno 2023 da ENEL PRODUZIONE, con la prima e la seconda comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, precisando che:

- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili o disposti con precedenti provvedimenti con riferimento a specifici impianti

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE S.p.A., con la prima e la seconda comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, per l'anno 2023;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*